

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2011, n. 60

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).
(GU n. 4 del 28-1-2012)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 23 novembre 2011)

Il Consiglio regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale intende proseguire la politica di contenimento della spesa complessiva di funzionamento degli organi regionali iniziata con l'approvazione della l.r. 64/2010;

2. In tale contesto si ritiene opportuno disporre l'eliminazione dell'indennità attualmente corrisposta ai consiglieri, ed estesa anche agli assessori, per le missioni svolte in Italia e all'estero, limitando conseguentemente il trattamento di missione alla sola corresponsione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, analogamente a quanto già avviene per le missioni in Italia e all'estero del personale regionale.

Approva la presente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole "il trattamento economico di missione" sono soppresse.

Art. 2

Modifiche all'art. 2 della l.r. 3/2009

1. Il numero 6) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 3/2009 è abrogato.

Art. 3
Modifiche all'art. 6 della l.r. 3/2009

1. Al comma 6 dell'art. 6 della l.r. 3/2009 le parole "nonche' l'indennita'" sono soppresse.

Art. 4
Modifiche all'art. 31 della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell'art. 31 della l.r. 3/2009 le parole: "l'indennita' di missione e" sono soppresse.

Art. 5
Abrogazione degli articoli 32, 33 e 34 della l.r. 3/2009

1. Gli articoli 32, 33 e 34 della l.r. 3 /2009 sono abrogati.

Art. 6
Modifiche all'art. 35 della l.r. 3/2009

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 35 della l.r. 3/2009 le parole ", con riduzione di un terzo delle indennita' di cui agli articoli 32 e 33" sono soppresse.

2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 35 della l.r. 3/2009 e' sostituita dalla seguente:

"f) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio in albergo non di lusso, dietro presentazione delle relative ricevute".

Art. 7
Modifiche all'art. 37 della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell'art. 37 della l.r. 3/2009 le parole "e indennita'" sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 37 della l.r. 3/2009 e' sostituito dal seguente:

"2. Il rimborso delle spese spettanti e' congruato al termine della missione".

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 novembre 2011

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 novembre 2011.

(Omissis)